



212/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80292 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Claudio Fatta.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 846/2021 di questa Sezione, con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico con applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, oltre arretrati nei limiti della prescrizione e oneri accessori. Ha così concluso:

- *"accertare la violazione da parte della convenuta all'obbligo di conformarsi alla sentenza n. 846 del 2021, emessa da questa Ill.ma Corte dei Conti in data 10.11.2021 e depositata in cancelleria in pari data, notificata in data 15.11.2021.*
- *conseguentemente, condannare controparte a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza, ordinando in particolare la riliquidazione della pensione dell'istante con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art.54 del D.P.R. n.1092/1973 nella misura del 2,445% annuo per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, provvedendo altresì al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale, importo che dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annuale*

secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo. Il tutto come stabilito nella sentenza in questione;

- *assegnare a controparte il termine di giorni 60 o il diverso termine, anche minore, per l'effettiva integrale esecuzione del dispositivo della sentenza;*
- *nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che controparte non ottemperi entro il termine che verrà indicato;*
- *sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato dalla Corte, accordare al ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione.*
- *condannare controparte, inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al*

*pagamento di una ulteriore somma a favore del
ricorrente;"*

Con memoria di costituzione, il resistente ha rilevato di aver eseguito la sentenza, avendo provveduto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati nel mese di settembre 2024. Ha concluso per la cessata materia del contendere.

All'udienza del 16/04/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Alessandro Avagliano per delega per il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria di spese e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo il resistente provveduto all'ottemperanza della sentenza n. 846/2021.

Le spese di lite sono a carico del resistente, tenuto conto che ha provveduto al pagamento solo nel mese di settembre 2024, e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore

antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

